

CONVENZIONE

- **Dott.ssa Claudia Pedercini**, nella persona del Direttore Generale dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, Piazza Donatori di Sangue 7, 25016 Ghedi (Brescia) in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nata a Chiari il 30/11/1977 e residente presso il Comune di Gardone Val Trompia (Brescia) 25063, Via Fabio Filzi 30, Codice Fiscale PDRCLD77S70C618A;

anche solo "Comune" o "Ente affidante"
o "Amministrazione procedente"

e

- **Dott.ssa Emanuela La Fede**, Nata a Montirone (BS) il 12/03/1959, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, de Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Pontevedo, alla via Abate Cremonesini n. 6/8 (CAP 25026), p. iva 00722770989, C.F. 03043390172, iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di Brescia con il numero 03043390172 ed iscritta all'Albo regionale delle Cooperative sociali della Regione Lombardia, sezione A dal 23/09/1993 e sezione B dal 07/04/2021;

anche solo "Ente Attuatore Partner" o "EAP"

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 10/05/2022, in esecuzione della determina n. 23 del 10/05/2022 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività indicate nell'Avviso ivi compresi gli Allegati.
- con Determinazione n. 49 del 02/09/2022 è stato attivato il partenariato con la Cooperativa Il Gabbiano di Pontevedo (Bs) ai fini della co-progettazione di servizi e di interventi per l'integrazione scolastica e sociale a favore dei minori e giovani fino ai 21 anni in condizione di disabilità, ai sensi dell'art. art. 55 del d. lgs. n. 117/2017.
- con la sentenza n.1380 del 2022, il Tar di Brescia ha annullato l'intera procedura inerente l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai fini della coprogettazione di servizi ed interventi per l'integrazione scolastica e sociale a favore di minori e giovani fino ai 21 anni in condizioni di disabilità, ai sensi dell'art.55 del d.lgs n.55 del 2017
- richiamata la determinazione n. 1 del 04/01/2023 con la quale è stato affidato per 45 giorni il solo Servizio di assistenza personale nel contesto scolastico e relativi servizi accessori alla Cooperativa Il Gabbiano di Pontevedo (Bs), secondo i contenuti concertati dai tavoli di coprogettazione maturati sulla scorta della procedura annullata, in quanto compatibili anche con riferimento ai brevissimi termini del presente affidamento;
- richiamata la Convenzione ad hoc sottoscritta con la Cooperativa Il Gabbiano in data 04/01/2023 della durata massima di 45 giorni decorrenti dal 9 gennaio 2023;
- preso atto che è stata avviata l'istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con Enti di Terzo Settore ai fini della co-progettazione di progetti per l'integrazione scolastica e sociale a favore dei minori e

giovani fino ai 21 anni in condizione di disabilità e residenti nei Comuni dell'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale, ai sensi dell'art. art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. e del D.D.G. Direzione Generale Famiglia Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia 28 dicembre 2011, n. 12884

Rilevata

- la necessità di prorogare la Convenzione in essere con la Cooperativa Il Gabbiano di Pontevico fino alla data del 30/06/2023, nelle more dell'espletamento della nuova procedura.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;

Tutto quanto richiamato e premesso, le parti:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – (richiami e premesse)

I richiami e le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – (Oggetto della convenzione)

2.1) l'Amministrazione precedente si avvale dell'attività dell'EAP e quindi affida allo stesso la gestione, in favore di terzi, dell'attività dettagliatamente descritta al successivo art. 5.

2.2) L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

Art. 3 – (Finalità)

L'amministrazione precedente si avvale dell'attività dell'EAP finalizzata all'inclusione scolastica, sociale e lavorativa dei cittadini con disabilità nei comuni facenti parte l'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale.

Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell'EAP)

L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla presente convenzione.

L'EAP è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza della presente convenzione, oltre alle norme stabilite da:

- a. dalle leggi e disposizioni vigenti in relazione ai singoli servizi affidati;
- b. dalle leggi e disposizioni vigenti contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché ai contratti individuali, nonché le norme circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortuni;
- c. dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d. dalle leggi e dai patti sindacali;
- g. dalla normativa tecnica di settore vigente in materia di servizi sociali e modalità di affidamento dei servizi

sociali sia in appalto che in accreditamento o in co-progettazione;
h. dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

Art. 5 – (Attività svolta dall'EAP)

L'EAP affidatario si occuperà della gestione di servizi ed interventi per l'integrazione scolastica e sociale a favore dei minori e giovani in condizione di disabilità come convenuto nel progetto esecutivo allegato nella sola sezione A. Intervento di assistenza personale in ambito scolastico e dei servizi accessori risultanti dai tavoli di coprogettazione (pre-post scuola e assistenza presso scuolabus).

Art. 6 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

- 6.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nel progetto esecutivo e nel budget di progetto allegato.
- 6.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, l'Amministrazione procedente metterà a disposizione dell'EAP le seguenti risorse:
 - a) Euro 1.200.000,00//.
 - b) A queste risorse si aggiunge il cofinanziamento dell'EAP.
- 6.3) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dall'Amministrazione procedente, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente ai sensi della normativa vigente e deve intendersi esente IVA a titolo di contributo.

Art. 7 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

- 7.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal progetto esecutivo presentato dall'EAP.
- 7.2) Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
- 7.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, sarà – oltre al legale rappresentante dell'Ente Attuatore – il referente per i rapporti, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
- 7.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
- 7.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
- 7.6) L'Ente Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione procedente con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.
- 7.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 8 – (Durata della convenzione)

- 8.1) La durata della presente convenzione è a partire dal 23/02/2023, fino al 30/06/2023 salvo ulteriori giorni necessari al fine del completamento della nuova procedura in iter;
- 8.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività, salvo quanto sopra riportato, a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e dell'EAP.

Art. 9 – (Responsabilità e manleva)

- 9.1) Le attività oggetto della presente convenzione, costituiscono servizi di interesse generale.
- 9.2) L'EAP, nell'espletamento del servizio affidato, dovrà sempre osservare e far osservare, nei limiti della competenza, le vigenti norme di legge e tener manlevato ed indenne l'Amministrazione procedente da ogni e qualsiasi danno connesso e/o conseguente che derivasse in conseguenza dello svolgimento delle attività affidate.
- 9.3) L'EAP è responsabile del buon andamento dei Servizi. Nel caso in cui l'EAP, senza propria colpa per il prodursi di un evento di forza maggiore imprevedibile e non superabile, si trovi nella impossibilità di erogare in tutto o in parte i servizi affidati, ne farà immediata comunicazione, indicando l'entità, la durata e le ragioni del default, le misure di contrasto assunte e previste all'Amministrazione Procedente affinché possa assumere ogni provvedimento utile e opportuno a eliminare o limitare il pregiudizio all'utenza derivante dal disservizio.
- 9.4) L'Ente attuatore è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio, pertanto, l'Ente attuatore è l'unico responsabile per gli eventuali danni di qualsiasi natura che possano derivare agli utenti ed ai terzi in genere o cose legate allo svolgimento del servizio;
- 9.5) L'EAP sarà, quindi, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune e l'Amministrazione procedente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti all'effettuazione dell'affidamento.
- 9.6) con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente attuatore solleva e manleva l'Amministrazione procedente ed i Comuni dell'Ambito 9 da qualsivoglia pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Art. 10 – (Responsabilità civile – obblighi assicurativi)

- 10.1) L'EAP è l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi dal personale, dai collaboratori autonomi e dagli appaltatori in relazione all'esecuzione dei Servizi, esclusa – con diritto alla manleva – alcuna corresponsabilità dell'Amministrazione Procedente.
- 10.2) L'EAP è l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi in relazione all'esecuzione di servizi che possano costituire condizione per l'avvio da parte di utenti e consumatori di azioni ai sensi degli artt. 139, 140, 140-bis, e loro successive modifiche ed integrazioni, del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, ovvero ai sensi dell'art. 4, legge 4 marzo 2009 n. 15 e del regolamento attuativo di cui al d. lgs. n. 198/2009.
- 10.3) L'EAP, assumendo nei limiti di legge la piena responsabilità civile per i danni causati alle cose o alle persone in ragione dello svolgimento delle attività comunque volte o connesse all'erogazione dei servizi, si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Procedente da qualunque relativa pretesa.
- 10.4) A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione procedente, l'Ente attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 10.5) Ad oggi risulta che l'Ente Attuatore ha stipulato la seguente polizza assicurativa: polizza rilasciata da GENERALI ITALIA SPA – Agenzia di BRESCIA TRIUMPLINA numero 380013870 in data 31/12/2022, scadenza 31/12/2023.

Art. 11 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

- 11.1) L'importo del contributo riconosciuto all'EAP per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 1.200.000,00//, e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:
- Per l'intervento di assistenza personale in ambito scolastico - l'Amministrazione procedente richiederà mensilmente all'EAP la rendicontazione del servizio secondo le procedure stabilite dalla normativa in materia di co-progettazione e, a seguito di controllo di quanto ricevuto, provvederà ad inviare ai Comuni dell'Ambito 9 il file contenente le ore svolte nel mese di competenza. Successivamente il Comune procederà ad emettere il mandato di pagamento, entro 30 giorni dalla verifica con esito positivo della rendicontazione, per la copertura del costo del servizio e liquiderà l'intero costo del servizio sotto forma di contributo.
- 11.2) L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla

vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a IL GABBIANO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS, avente le seguenti coordinate: IT14K0306909606100000062598.

11.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 12 – (Divieto di cessione)

12.1) È fatto divieto all'Ente Attuatore di cedere anche parzialmente la presente Convenzione e di affidare anche parzialmente a terzi lo svolgimento delle attività facenti capo allo stesso, delineate nel progetto esecutivo, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni e delle spese eventualmente patite dall'Amministrazione precedente, in applicazione del codice civile vigente.

12.2) con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Amministrazione precedente le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 13 – (Monitoraggio e rendicontazione delle attività oggetto della convenzione)

13.1) L'Amministrazione precedente, a mezzo del proprio personale, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica della quantità e della qualità dei servizi erogati, tramite rilevazioni e incontri di Cabina di Regia secondo quanto concordato all'interno del progetto esecutivo per il perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

13.2) Il monitoraggio avverrà secondo le tempistiche concordate all'interno del progetto esecutivo unicamente per il punto A.

13.3) L'EAP con cadenza mensile procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'Amministrazione precedente potrà svolgere le attività di controllo sopra richiamati ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

13.4) A conclusione delle attività l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva delle attività in oggetto.

Art. 14 – (Risoluzione)

14.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento degli impegni assunti, le parti hanno facoltà di risolvere la presente convenzione, previo invio a mezzo pec di diffida ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

14.2) In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP, l'Amministrazione precedente liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

14.3) La presente convenzione verrà risolta di diritto ex art. 1456 c.c., con effetto immediato, qualora si verificano una delle seguenti situazioni:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo;
- procedimenti penali a carico dell'EAP;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Art. 15 – (clausola penali)

- 15.1) in caso di grave inadempimento dell'EAP, l'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione procedente e/o ai Comuni dell'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
- 15.2) La penale potrà essere trattenuta dal contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:
- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal Progetto esecutivo: penale da min. € 200/00 a max € 1.500/00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.
- 15.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC.

Art. 16 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 17 – (Legge applicabile e Foro competente)

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà competente a giudicare esclusivamente il Foro di Brescia.

Art. 18 – (Registrazione)

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico dell'EAP.

Art. 19 – (Allegati)

La presente convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Progetto Esecutivo
- Budget di progetto

Art. 20 – (Trattamento dei dati personali)

- 20.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, l'EAP assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.
- 20.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il Presidente e Legale Rappresentante Giacomo Bazzoni, mentre il Responsabile del trattamento per l'Amministrazione procedente è l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona nella figura del Legale Rappresentante Sig. Ferdinando Albino.
- 20.3) ad avvenuta stipulazione della Convenzione l'EAP assumerà altresì la nomina di responsabile in outsourcing della privacy per i dati che saranno trasmessi e trattati in esecuzione delle attività di competenza previste dal progetto esecutivo. L'EAP riconosce alla verifica periodica circa l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

La presente convenzione consta di fogli n. --- di carta dei quali occupa per intero n. --- facciate e quanto fin qui della presente.

Per Azienda Territoriale per i Servizi alla persona
Direttore Generale
F.to: Dott.ssa Claudia Pedercini

Per l'Ente Attuatore Partner
Cooperativa Il Gabbiano
F.to: Dott.ssa Emanuela La Fede

Ghedi, 22/02/2023

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante de «**Il Gabbiano**» **Società Cooperativa Sociale Onlus**, quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 8, 9, 10 11).

Ghedi, 22/02/2023

F.to: Il Legale Rappresentante del «**Il Gabbiano**» **Società Cooperativa Sociale Onlus**